

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1647/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 1
- * Regolamento (CE) n. 1648/94 della Commissione, del 6 luglio 1994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese 4
- * Regolamento (CE) n. 1649/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 210/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Bulgaria risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio 10
- * Regolamento (CE) n. 1650/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 319/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Romania risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio 12
- * Regolamento (CE) n. 1651/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 14
- * Regolamento (CE) n. 1652/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1312/94 che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra 16
- * Regolamento (CE) n. 1653/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione sovietica 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 1654/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88	18
★ Regolamento (CE) n. 1655/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni	19
Regolamento (CE) n. 1656/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	20
Regolamento (CE) n. 1657/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	21
Regolamento (CE) n. 1658/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	23
Regolamento (CE) n. 1659/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	25
Regolamento (CE) n. 1660/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	28
Regolamento (CE) n. 1661/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/383/CE :

- | | |
|--|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali⁽¹⁾ | 33 |
|--|-----------|

94/384/CE :

- | | |
|---|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica la decisione 88/330/CEE relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.075 — Bayer/BP Chemicals) | 34 |
|---|-----------|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e 5 luglio 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽³⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1994

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel novembre 1993, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese.

La procedura è stata avviata in seguito ad una denuncia presentata da Orphahell BV, produttore comunitario che realizza tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese e al pregiudizio notevole da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

- (2) La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.
- (3) Un produttore e diversi esportatori della Repubblica popolare cinese, due importatori e il produttore comunitario ricorrente hanno comunicato osservazioni scritte. I rappresentanti del produttore

e degli esportatori cinesi hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti.

- (4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha effettuato un'inchiesta presso la sede del produttore comunitario, Orphahell BV, Mijdrecht, Paesi Bassi.
- (5) Poiché la Repubblica popolare cinese è un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato con riferimento ad un paese terzo ad economia di mercato, ossia l'India (come precisato nei considerandi 11 e 12). Su richiesta, sono state ottenute informazioni, successivamente verificate in loco, dal produttore indiano seguente :

— Kemwell Private Ltd, Bangalore.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 settembre 1993 (in appresso denominato periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

I. Descrizione del prodotto in questione

- (7) Il prodotto oggetto del procedimento è il furazolidone, un antibiotico con la denominazione chimica 3-(5-nitrofurfurilidenamino)-2-ossazolidinone, di cui al codice NC 2934 90 40.
- (8) Il furazolidone è utilizzato in alimenti medicati per la cura di malattie dei suini e del pollame e può essere utilizzato anche per la cura del colera e di altre malattie in medicina e in veterinaria.

Esiste soltanto un tipo di furazolidone. Il prodotto non è soggetto a significative differenze di qualità o di utilizzazione.

II. Prodotto simile

- (9) La Commissione ha constatato che il furazolidone prodotto dall'industria comunitaria e dal produttore indiano e quello prodotto nella Repubblica popolare cinese ed esportato verso la Comunità erano simili per quanto riguarda caratteristiche fisiche essenziali, applicazione e uso.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 2.

Pertanto la Commissione ha concluso che il furazolidone importato dalla Cina è un prodotto simile a quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo denominato « regolamento di base »).

III. Industria comunitaria

- (10) La Commissione ha accertato che durante il periodo dell'inchiesta il produttore comunitario dal quale è stata presentata la denuncia rappresentava la produzione comunitaria totale del prodotto simile. Pertanto la Commissione conclude che detto produttore costituisce l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

C. DUMPING

I. Paese analogo

- (11) Poiché la Repubblica popolare cinese è un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, ossia un paese analogo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. A tal fine il ricorrente aveva proposto l'India.
- (12) Il produttore e gli esportatori cinesi hanno contestato la scelta dell'India, sostenendo che i prezzi di mercato praticati dal produttore indiano per le vendite sul mercato interno erano particolarmente elevati e quindi non appropriati per la determinazione del valore normale. Inoltre, l'esportatore ha sostenuto che in India il furazolidone veniva prodotto su piccola scala.

In alternativa hanno proposto l'Ungheria o il Messico, sostenendo che entrambi i paesi producevano ed esportavano il furazolidone su vasta scala. La Commissione ha quindi preso contatto con i produttori di tali paesi per esplorare l'opportunità di un'alternativa alla proposta del ricorrente.

Il produttore ungherese noto alla Commissione ha dichiarato che aveva smesso di produrre il prodotto in questione nel 1990, mentre nessuna risposta è pervenuta dal produttore noto in Messico che risulta avere anch'egli cessato la produzione.

Esaminato il mercato indiano del furazolidone, la Commissione ha concluso che la scelta dell'India come paese analogo costituiva una soluzione appro-

priata ed equa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base per le seguenti ragioni:

- i prezzi interni in India sono determinati dalle normali forze di mercato in quanto sul mercato indiano esiste un adeguato livello di concorrenza tra il furazolidone prodotto in loco e quello importato;
- il volume prodotto in India è stato ritenuto sufficientemente rappresentativo, rispetto al volume esportato verso la Comunità dalla Cina, per consentire un'adeguata determinazione del valore normale;
- esiste una considerevole analogia tra il processo di produzione applicato in Cina e quello applicato in India;
- infine, essendosi i produttori ungherese e messicano ritirati dal mercato, l'India risulta l'unico altro produttore al mondo del prodotto in questione.

Il valore normale è stato pertanto determinato soltanto in base alle informazioni fornite dal produttore indiano sulla sua produzione interna del prodotto simile.

II. Valore normale

- (13) Dall'inchiesta presso la società indiana è emerso che le vendite del prodotto in questione da questa effettuata sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta non erano redditizie. Pertanto, il valore normale per detta società è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di base, vale a dire costruito tenendo conto dei costi dei materiali e della produzione per il prodotto nel paese d'origine, più un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali, e per il profitto.

L'importo per le spese di vendita, generali e amministrative è stato calcolato in base alle spese sostenute dal produttore indiano interessato sulle vendite in India nel settore d'attività in cui rientra il furazolidone. L'importo aggiunto per il profitto (9 %) è stato quello ritenuto equo dal produttore indiano interessato per le vendite in tale settore d'attività in India.

III. Prezzo all'esportazione

- (14) Poiché tutte le vendite per esportazione sono state effettuate ad acquirenti indipendenti della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento di base.

IV. Confronto

- (15) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione, per ciascuna transazione, allo stesso stadio commerciale, franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, sono stati effettuati adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare di quelle riguardanti costi di trasporto, assicurazione, modalità di pagamento e commissioni per i quali sono stati forniti sufficienti elementi di prova.

V. Margine di dumping

- (16) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale — così determinato — supera i prezzi all'esportazione verso la Comunità. La media ponderata del margine di dumping in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria era pari al 93 %.
- (17) Un produttore cinese ha chiesto la determinazione di un margine individuale in base ai suoi prezzi all'esportazione, sostenendo che, in quanto società mista con capitale sino-giapponese, non riceveva nessuna assistenza, sovvenzione o dotazione dal governo cinese e poteva liberamente negoziare e determinare il livello del suo reddito indipendentemente da qualsiasi decisione dello Stato.
- (18) A questo riguardo occorre tenere presente che il regolamento di base richiede soltanto che i regolamenti antidumping indichino il paese e il prodotto sul quale viene imposto il dazio. Il trattamento individuale non è pertanto prescritto dal regolamento di base ed è appropriato soltanto se consente di porre rimedio a pratiche di dumping pregiudizievoli in modo più adeguato ed efficace di un unico dazio generale. Di norma tale ipotesi non ricorre per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base (fra i quali rientra la Repubblica popolare cinese).
- (19) Nel passato la Commissione ha osservato che la concessione di un trattamento individuale a esportatori dei suddetti paesi può comportare l'imposizione di aliquote non appropriate e dar luogo alla possibilità per lo Stato di eludere le misure antidumping inoltrando le esportazioni tramite l'esportatore soggetto al dazio inferiore o concentrando la produzione su tale esportatore. La Commissione ha pertanto concluso che le deroghe dalla regola generale secondo la quale per i paesi a commercio di Stato è istituito un unico dazio antidumping debbano essere limitate a casi eccezionali in cui le siano fornite valide prove del fatto che le difficoltà sopraindicate non si verificherebbero.
- (20) La Commissione ha osservato che, nel presente procedimento, il produttore cinese interessato non

ha fornito alcun elemento di prova atto a giustificare tale trattamento eccezionale. Per questa ragione e per i motivi esposti nei considerandi 16 e 17, la Commissione ritiene che nel presente caso il trattamento individuale non sia giustificato.

D. PREGIUDIZIO

I. Consumo nella Comunità, volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

- (21) Il consumo del prodotto in questione nella Comunità è stato pari a 790 t nel 1990, 868 t nel 1991, 857 t nel 1992 e 856 t durante il periodo dell'inchiesta. Il volume delle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese è passato da 234 t nel 1990 a 338 t nel 1991, a 331 t nel 1992 e a 544 t durante il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 132 % nell'arco del periodo considerato. La quota di mercato comunitario delle importazioni in questione è stata pari al 29,6 % nel 1990, al 38,9 % nel 1991, al 38,6 % nel 1992 e al 63,6 % durante il periodo dell'inchiesta.

II. Prezzo delle importazioni in dumping

- (22) I prezzi del prodotto importato, durante il periodo dell'inchiesta, sono risultati considerevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria. La riduzione del prezzo è stata determinata confrontando i prezzi all'esportazione cinesi per le vendite al primo acquirente indipendente della Comunità con la media ponderata dei prezzi praticati dall'industria comunitaria allo stesso stadio commerciale.

Ove opportuno sono stati effettuati adeguamenti per garantire la comparabilità in termini di costo del trasporto e dazio doganale.

Il margine medio di riduzione dei prezzi constatato durante il periodo dell'inchiesta era pari al 19 %.

III. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione e utilizzazione degli impianti

- (23) La produzione in termini di volume del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria, espressa mediante numero indice, è stata pari a 100 nel 1990, a 107 nel 1991, a 84 nel 1992 e a 69 durante il periodo dell'inchiesta.

L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria in questione è diminuito dall'81 % nel 1990 al 71 % nel 1991, al 54 % nel 1992 e al 60 % durante il periodo dell'inchiesta.

b) *Vendite e quota di mercato*

- (24) Il volume delle vendite effettuate nella Comunità dall'industria comunitaria, espresso mediante numero indice, è stato pari a 100 nel 1990, a 120 nel 1991, a 94 nel 1992 e a 90 durante il periodo dell'inchiesta, con una diminuzione del 10 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, arco di tempo nel quale il consumo apparente nella Comunità è aumentato in misura superiore all'8 %. Tale evoluzione del volume delle vendite, rispetto a quello del consumo apparente nella Comunità, corrisponde ad una diminuzione della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria pari quasi al 16 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

c) *Calo dei prezzi*

- (25) A causa della pressione al ribasso sui prezzi conseguente alle importazioni in dumping, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i suoi prezzi quasi del 19 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta nel tentativo di mantenere il suo indice di utilizzazione degli impianti e la sua quota di mercato. I prezzi, espressi mediante numero indice, erano pari a 100 nel 1990, a 132 nel 1991, a 106 nel 1992 e a 81 durante il periodo dell'inchiesta.

d) *Redditività*

- (26) Per quanto riguarda la redditività dell'industria comunitaria in relazione alle vendite del prodotto sul mercato comunitario, si constata una totale erosione degli utili tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Ai profitti realizzati nel 1990 e nel 1991 sono seguite considerevoli perdite nel 1992 e durante il periodo dell'inchiesta.

IV. **Conclusioni**

- (27) Dall'esame preliminare dei fatti in relazione al pregiudizio emerge che l'industria comunitaria, pur avendo ridotto i suoi prezzi nel tentativo di competere con le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, ha registrato una diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato. L'effetto combinato della diminuzione dei prezzi e del volume delle vendite si è tradotto in sostanziali perdite finanziarie per l'industria in questione.
- (28) La Commissione conclude pertanto che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

- (29) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato arrecato

dalle importazioni in dumping e se altri fattori non avessero potuto causare tale pregiudizio o contribuire ad esso.

I. **Effetto delle importazioni in dumping**

- (30) Nell'inchiesta la Commissione ha accertato che l'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese è coinciso con l'aggravarsi della situazione dell'industria comunitaria. A causa del basso livello dei prezzi ai quali il prodotto importato era venduto sul mercato comunitario, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i suoi prezzi nel vano tentativo di mantenere invariate utilizzazione degli impianti e quota di mercato. Tale riduzione ha determinato un aggravamento della situazione finanziaria dell'industria in questione. Questa situazione si verificava in stretta concomitanza con il considerevole incremento delle importazioni a basso prezzo dalla Repubblica popolare cinese.

II. **Incidenza di altri fattori**

- (31) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere stato arrecato da fattori diversi dalle importazioni in dumping. In particolare, essa ha considerato l'andamento e l'impatto delle importazioni da paesi terzi non compresi nel procedimento e l'andamento del consumo sul mercato comunitario.
- (32) Il volume delle importazioni da paesi terzi non compresi nel procedimento è diminuito di oltre il 92 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta e, di conseguenza, la loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta era soltanto del 2,1 %. Nello stesso periodo il consumo comunitario apparente del prodotto in questione ha subito un incremento superiore all'8 %.

Alla luce di quanto precede, la diminuzione delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria non può pertanto essere attribuita all'andamento instabile del consumo del mercato o all'effetto di importazioni da altre fonti.

- (33) La Commissione ha inoltre esaminato l'argomento degli esportatori cinesi secondo il quale le diminuzioni nel prezzo del prodotto in questione sono essenzialmente la conseguenza del divieto di gran parte delle sostanze appartenenti al gruppo dei nitrofurani (che comprende il furazolidone) e all'incertezza circa le future applicazioni del prodotto.

La Commissione ha tuttavia osservato che il furazolidone non è uno dei nitrofurani dei quali è vietata nella Comunità la somministrazione agli animali da produzione alimentare. Infatti, il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3426/93 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito un periodo entro il quale saranno effettuati ulteriori studi sul furazolidone per consentire al comitato delle Comunità europee per i medicinali veterinari di formulare una raccomandazione sul suo uso continuato negli animali da produzione alimentare. Il fatto che l'industria comunitaria sia disposta ad un considerevole sforzo d'investimento in questi studi è un segno della sua fiducia nel futuro del prodotto.

- (34) Pertanto, la Commissione non ritiene che il divieto di usare talune sostanze appartenenti ai nitrofurani possa dare ragione della significativa diminuzione del prezzo del furazolidone sul mercato comunitario. Si dovrebbe altresì notare che questi fattori non hanno influito sulla domanda del prodotto, che negli ultimi anni ha continuato a crescere.
- (35) La Commissione ha quindi concluso che le importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese, a causa dei loro prezzi, della loro penetrazione nel mercato comunitario, della conseguente perdita di quota di mercato e del considerevole deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, hanno arrecato a quest'ultima un pregiudizio notevole.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (36) Nel valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto di alcuni elementi essenziali. Tra questi vi è il fatto che uno degli scopi fondamentali delle misure antidumping è quello di far cessare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e ripristinare in tal modo una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, obiettivo essenzialmente rispondente all'interesse della Comunità. Inoltre, la mancata adozione di misure provvisorie aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, quale risulta specialmente dalla totale mancanza di redditività che ne minaccia la sopravvivenza.
- (37) L'industria comunitaria ha precisato alla Commissione che, oltre alla propria produzione, l'unica

fonte alternativa di approvvigionamento di furazolidone nella Comunità è attualmente costituita dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Questo fatto sembra confermato dal livello delle importazioni nella Comunità da altri paesi, che durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto soltanto 18 t (2,1 % del mercato). Qualora l'industria comunitaria fosse costretta a cessare la produzione, il mercato diventerebbe totalmente dipendente dalle importazioni cinesi.

- (38) Per quanto riguarda gli interessi degli utilizzatori del prodotto in questione nella Comunità, i vantaggi di prezzo a breve termine ottenuti grazie ai prezzi delle importazioni in dumping devono essere considerati nel quadro degli effetti a lungo termine del mancato ripristino di una situazione di concorrenza leale. La mancata adozione di misure minaccerebbe seriamente la sopravvivenza dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe in realtà la concorrenza ad un'unica fonte di approvvigionamento, in definitiva a danno degli utilizzatori.
- (39) La Commissione conclude pertanto che nell'interesse della Comunità occorre eliminare gli effetti del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e ripristinare una situazione di concorrenza leale mediante l'istituzione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese.

G. DAZIO

- (40) Ai fini della determinazione dell'aliquota del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (41) Poiché il pregiudizio consiste principalmente in un calo dei prezzi, in una diminuzione della quota di mercato e, in particolare, in perdite finanziarie, affinché esso sia eliminato l'industria deve essere messa in una situazione nella quale i suoi prezzi possano essere aumentati ad un livello remunerativo senza perdita del volume delle vendite. A tal fine, i prezzi delle importazioni in questione originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere adeguatamente aumentati.

Ai fini del calcolo del necessario incremento di prezzo, la Commissione ha considerato che i prezzi delle importazioni in dumping dovevano essere confrontati con i prezzi di vendita basati sul costo di produzione dell'industria comunitaria più un equo profitto.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 15.

- (42) Su tale base, la media ponderata dei prezzi all'esportazione è stata confrontata, per il periodo dell'inchiesta, a livello franco frontiera comunitaria maggiorato del dazio doganale, con il costo di produzione del produttore comunitario interessato più un margine di profitto, provvisoriamente fissato all'8 %. Questo margine di profitto è stato indicato dal ricorrente come quello minimo necessario nel settore d'attività in questione e corrisponde a quello realizzato dal produttore interessato prima che l'impatto delle importazioni in dumping diventasse significativo.

Dal confronto emerge un margine di pregiudizio che, espresso sulla base di una media ponderata in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 70,6 %.

- (43) Poiché il margine di dumping accertato era superiore al corrispondente aumento dei prezzi all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio quale calcolato sopra, il dazio provvisorio da imporre dovrebbe corrispondere al margine di pregiudizio determinato.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (44) A fini di buona amministrazione, deve essere stabilito un periodo entro il quale le parti interessate possano comunicare osservazioni e chiedere di essere sentite. Deve inoltre essere precisato che tutti gli accertamenti fatti ai fini del presente regolamento sono provvisori e che potranno essere riesa-

minati ai fini dell'eventuale proposta di qualsiasi dazio definitivo della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di furazolidone di cui al codice NC 2934 90 40 originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente : 70,6 %
3. Salvo che sia altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1649/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 210/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Bulgaria risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, e soprattutto il suo articolo 7 paragrafo 2,considerando che l'accordo interinale sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità e la Bulgaria ha previsto la riduzione degli elementi mobili, nel limite di contingenti, al momento dell'importazione nella Comunità di certe merci originarie della Bulgaria, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; che le modalità di applicazione di tale accordo sono state determinate dal regolamento (CE) n. 210/94 della Commissione⁽²⁾, che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Bulgaria risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93;considerando che, ai sensi della modifica all'accordo interinale ed all'accordo europeo concluso sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria approvato tramite la decisione del Consiglio del 27 giugno 1994⁽³⁾, è stato deciso il trasferimento di alcuni contingenti accordati alla Bulgaria per l'anno 1993 e non utilizzati da tale paese; che tale possibilità è accordata

eccezionalmente per compensare l'entrata in vigore tardiva dell'accordo interinale; che questi contingenti saranno trasferiti sulla base di tre parti uguali ed aggiunti ai contingenti accordati per gli anni 1994, 1995 e 1996 per le merci menzionate nell'allegato II del protocollo 3 dell'accordo interinale; che bisogna quindi modificare il regolamento (CE) n. 210/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le «questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati fuori allegato II»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 210/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 34.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente
09.5461	1704 10	144
09.5463	1806 20 10 1806 31 1806 32 1806 90	430
09.5465	1901 10	15
09.5467	1901 90 90	72
09.5469	1902 19 00	287
09.5471	1904 10	215
09.5473	1905 30 1905 90	502
09.5475	2101 10 99	144
09.5477	2102 10 31 2102 10 39	72
09.5479	2105	72
09.5481	2106 10 90 2106 90 99	430
09.5483	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	15

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 319/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Romania risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, e soprattutto il suo articolo 7 paragrafo 2,considerando che l'accordo interinale sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità e la Romania ha previsto la riduzione degli elementi mobili, nel limite di contingenti, al momento dell'importazione nella Comunità di certe merci originarie della Romania, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; che le modalità di applicazione di tale accordo sono state determinate dal regolamento (CE) n. 319/94 della Commissione⁽²⁾ che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Romania risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93;considerando che, ai sensi della modifica all'accordo interinale ed all'accordo europeo concluso sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania approvato tramite la decisione del Consiglio del 27 giugno 1994⁽³⁾, è stato deciso il trasferimento di alcuni contingenti accordati alla Romania per l'anno 1993 e non utilizzati da tale paese; che tale possibilità è accordata

eccezionalmente per compensare l'entrata in vigore tardiva di certe misure di applicazione; che questi contingenti saranno trasferiti sulla base di tre parti uguali ed aggiunte ai contingenti accordati per gli anni 1994, 1995 e 1996 per le merci menzionate nell'allegato B del protocollo 3 dell'accordo interinale; che bisogna quindi modificare il regolamento (CE) n. 319/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le «questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati fuori allegato II»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 319/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 21.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Contingenti	Preferenza
09.5431	1704 ⁽¹⁾	1720	MOBR
09.5433	1806 ⁽¹⁾	932	MOBR
09.5435	ex 1902	409	MOBR
09.5437	1904	258	MOBR
09.5439	1905	1219	MOBR
09.5441	2101 30 2101 30 19 2101 30 99	144	MOBR
09.5443	2105	101	MOBR
09.5445	ex 2106 ⁽¹⁾	860	MOBR
09.5447	2202 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	15	MOBR

⁽¹⁾ Diversi dalle merci dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 99, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90 e 2106 90 99 contenenti saccarosio in misura uguale o superiore al 70 % in peso (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

REGOLAMENTO (CE) N. 1651/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che è necessario che il latte e i prodotti lattiero-caseari assimilati al latte in polvere che rispondono alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 (PG 3) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93⁽³⁾, rispettino non solo i tenori stabiliti di materie grasse calcolate sull'estratto secco, ma anche i tenori di materie non secche; che, a tal fine conviene dare agli operatori la possibilità di domandare la restituzione all'esportazione sulla base del tenore di materie grasse e del tenore di materie non grasse;

considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1222/94, della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, il latte e i prodotti lattiero-caseari assimilati al PG 3 che sono esportati sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato II, soddisfano le condizioni per la concessione delle restituzioni all'esportazione sulla base del loro contenuto di materie grasse fino ad un massimo del 40 %; che, quando sono esportati in quanto prodotti di cui all'allegato II del trattato, gli stessi prodotti danno diritto a restituzioni all'esportazione sulla base del tenore di materie grasse sensibilmente più basso; che per motivi di coerenza l'importo della restituzione versata per il latte ed i prodotti lattiero-caseari assimilate al PG 3 non dovrebbe superare l'importo che può essere ottenuto per il latte ed i prodotti lattiero-caseari con un tenore di materie grasse pari al 26 %;

considerando che per il D-glucitolo (sorbitolo) dei codici NC 2905 44 19 e 3823 60 19 le quantità di granturco indicate nell'allegato C per il calcolo dell'importo della

restituzione non sono giustificate rispetto alle quantità di granturco effettivamente utilizzate dall'industria; che conviene dunque modificare queste quantità;

considerando che gli operatori che hanno prefissato i tassi di restituzione anteriormente all'applicazione di questo regolamento possono essere impossibilitati ad utilizzare l'intera quantità di polvere di latte intero per la quale essi hanno ottenuto un certificato di prefissazione; che le cauzioni depositate relative a tali quantità inutilizzate non dovranno essere incamerate;

considerando che i provvedimenti stabiliti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, d'accordo con l'autorità competente, i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 2, lettera d) sono assimilati:

- i) al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato e
- ii) al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato. »

2. All'articolo 3, il paragrafo 1, lettera a), quinto trattino è sostituito dai seguenti trattini:

« — a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materia secca, di materie grasse del latte inferiore o pari al 26 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato;

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

— a 100 kg di materia secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materia secca, di materie grasse del latte superiore al 26 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.»

3. All'allegato C, riguardo al D-glucitolo (sorbitolo) dei codici NC 2905 44 11 e 3823 60 11, nella colonna 5 (granturco), il richiamo alla nota a piè di pagina «(7)» è sostituito dal numero «169», nella colonna 9 (zucchero), i richiami alle note a piè di pagina «(7)» e «(8)» sono soppressi; riguardo ai codici NC 2905 44 19 e 3823 60 19, nella colonna 5 (mais), il richiamo alla nota a piè di pagina «(7)» è rimpiazzato dal numero «148», nella colonna 9 (zucchero), il richiamo alla nota a piè di pagina «(7)» è rimpiazzato dal numero «71»; riguardo ai codici NC 2905 44 91, 2905 44 99, 3823 60 91 e 3823 60 99 nella colonna 5 (mais), il richiamo alla nota a piè di pagina «(7)» è rimpiazzato dal numero «242», nella colonna 9 (zucchero), il richiamo alla nota a piè di pagina «(7)» è rimpiazzato dal numero «102»; la nota a piè di pagina

(7) è soppressa; nella nota a piè di pagina (8), le parole «la nota (7)» sono rimpiazzate da «le colonne 5 e 9».

Articolo 2

A richiesta dell'interessato, la cauzione, costituita per la prefissazione relativa alle quantità di PG3 che non sono esportate a seguito dell'emendamento introdotto dal presente regolamento all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, sarà liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo primo e dell'articolo 2 sono applicabili a partire dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1652/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1312/94 che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che, in seguito ad un errore materiale, il regolamento (CE) n. 1312/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato il livello massimo del prezzo di ritiro dei pomodori in serra per la campagna 1994, mentre il regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio⁽⁶⁾ ha fissato il prezzo di base e il prezzo di acquisto dei pomodori esclusivamente per il mese di giugno 1994; che è necessario quindi limitare al mese di giugno 1994 l'applicazione del regolamento (CE) n. 1312/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/94 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Per il mese di giugno 1994, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare, per i pomodori di serra, prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 chilogrammi netti, ai livelli sottoindicati:

- giugno (dall'11 al 20): 29,89,
- (dal 21 al 30): 27,47 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 7. 6. 1994, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 1653/94 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1342/94⁽⁴⁾, prevede di mettere a disposizione degli operatori burro proveniente dalle scorte pubbliche procedendo a gare per la fissazione, in particolare, del prezzo minimo di tale burro destinato ad essere esportato tal quale nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione sovietica; che a norma dell'articolo 1 del regolamento in esame il burro messo in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento prima del 1° luglio 1991;

considerando che, dato l'andamento delle scorte e dati i quantitativi di burro disponibili è opportuno estendere le

vendite al burro entrato in magazzino prima del 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2839/93, la data del «1° luglio 1991» è sostituita dal «1° gennaio 1992».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1654/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/94⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93⁽⁸⁾;

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le

date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1295/94⁽¹⁰⁾, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del primo e secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1992

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1992 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 1655/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1296/94⁽⁴⁾, dispone la vendita agli operatori di taluni quantitativi di burro giacente all'intervento e l'organizzazione di gare, in particolare per stabilire i prezzi minimi per il burro destinato ad essere esportato tal quale o previa trasformazione; che, a norma dell'articolo 1 di detto regolamento, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° luglio 1991;

considerando che, dato l'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili, è opportuno estendere la

vendita al burro entrato in magazzino anteriormente al 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3378/91, la data del «1° luglio 1991» è sostituita dal «1° gennaio 1992».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1656/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Francia, in Irlanda del Nord, in Danimarca, nel Regno Unito, in Irlanda, nei Paesi Bassi e in Spagna.

Ferre restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 15 luglio 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1657/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	110,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	110,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	40,41 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	78,67
1001 90 99	78,67 ⁽²⁾
1002 00 00	101,58 ⁽⁴⁾
1003 00 10	101,30
1003 00 90	101,30 ⁽²⁾
1004 00 00	90,18
1005 10 90	110,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	110,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	115,06 ⁽⁴⁾
1008 10 00	17,84 ⁽²⁾
1008 20 00	32,53 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	0
1101 00 00	148,25 ⁽²⁾
1102 10 00	180,32
1103 11 10	99,62
1103 11 90	169,54
1107 10 11	150,91
1107 10 19	115,51
1107 10 91	191,19 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	145,61 ⁽²⁾
1107 20 00	167,90 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1658/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	6,88
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 45 000 tonnellate di riso sbiancato verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la

proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	206,00	1006 30 65 900	01	258,00
1006 20 13 000	01	206,00		04	258,00
1006 20 15 000	01	206,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 17 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 20 92 000	01	206,00	1006 30 92 100	01	258,00
1006 20 94 000	01	206,00		02	264,00
1006 20 96 000	01	206,00		03	269,00
1006 20 98 000	—	—		04	258,00
1006 30 21 000	01	206,00	1006 30 92 900	01	258,00
1006 30 23 000	01	206,00		04	258,00
1006 30 25 000	01	206,00		05	274,00
1006 30 27 000	—	—		06	289,00
1006 30 42 000	01	206,00	1006 30 94 100	01	258,00
1006 30 44 000	01	206,00		02	264,00
1006 30 46 000	01	206,00		03	269,00
1006 30 48 000	—	—		04	258,00
1006 30 61 100	01	258,00	1006 30 94 900	01	258,00
	02	264,00		04	258,00
	03	269,00		05	274,00
	04	258,00		06	289,00
1006 30 61 900	01	258,00	1006 30 96 100	01	258,00
	04	258,00		02	264,00
1006 30 63 100	01	258,00		03	269,00
	02	264,00		04	258,00
	03	269,00	1006 30 96 900	01	258,00
	04	258,00		04	258,00
1006 30 63 900	01	258,00		05	274,00
	04	258,00		06	289,00
1006 30 65 100	01	258,00	1006 30 98 100	—	—
	02	264,00	1006 30 98 900	—	—
	03	269,00	1006 40 00 000	—	—
	04	258,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 35 000 t di riso sbiancato a destinazione delle zone I, II c), IV, V, VI, VII e VIII a esclusione della Guyana, del Suriname e del Madagascar,

06 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 10 000 t di riso sbiancato a destinazione delle zone II a), II b), II d) e III.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 45 000 tonnellate di riso sbiancato verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93⁽⁴⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹¹⁾;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹¹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 20 11 000	01	0	0	0	0
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	01	0	0	0	0
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	01	0	0	0	0
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	01	0	0	0	0
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	0	33,30	0
	06	0	0	33,30	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	0	37,40	0
	06	0	0	37,40	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	0	37,40	0
	06	0	0	37,40	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 35 000 t di riso sbiancato a destinazione delle zone I, II c), IV, V, VI, VII e VIII a esclusione della Guyana, del Suriname e del Madagascar,

06 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 10 000 t di riso sbiancato a destinazione delle zone II a), II b), II d) e III.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1661/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1573/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1573/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 99.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,88 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,88 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,88 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,88 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,22
1701 99 10	40,22
1701 99 90	40,22 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1994

in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della direttiva 77/99/CEE, è necessario specificare i criteri di classificazione degli stabilimenti;
considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i criteri da essi adottati per valutare se uno stabilimento o una categoria di stabilimenti non abbia una struttura o una capacità di produzione industriali;
considerando che le deroghe previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 77/99/CEE riguardano unicamente la struttura degli stabilimenti e non le norme di igiene previste dalla stessa direttiva;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 77/99/CEE, gli Stati

membri fissano per ciascuno stabilimento un limite massimo di produzione.

Nel fissare detto limite, essi tengono conto dei parametri seguenti: struttura e schema di lavorazione dello stabilimento, flusso della sua produzione, capacità di magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti.

2. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte di ciascuno stabilimento del limite di produzione di cui al paragrafo 1.

3. In nessun caso il limite di produzione di cui al paragrafo 1 deve essere superiore ad una quantità di 7,5 t di prodotto finito/settimana o ad 1 t/settimana, nel caso di produzione di « foie gras ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che modifica la decisione 88/330/CEE relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/32.075 — Bayer/BP Chemicals)

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(94/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione di Spagna e Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda presentata alla Commissione da Bayer AG (in appresso Bayer), BP Chemicals International Ltd (BPCL) ed Erdölchemie (EC), intesa ad ottenere una modifica della decisione 88/330/CEE della Commissione⁽²⁾ (in appresso: la decisione) per quanto riguarda una condizione da essa prevista,

vista la pubblicazione⁽³⁾, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, del contenuto essenziale dei rilevanti cambiamenti verificatisi dopo la data della decisione mediante la quale la Commissione ha concesso agli accordi nel settore del polietilene tra le parti summenzionate un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, applicabile sino al 2 ottobre 1998, a condizione che Bayer, BPCL ed EC procedessero entro la fine del 1991 alla chiusura del più vecchio dei due impianti per la produzione di polietilene a bassa densità (LDPE) operati da EC, a meno che la Commissione non accertasse che la situazione nel settore del polietilene giustificava obiettivamente un differimento di tale chiusura, tenuto conto delle prescrizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 e delle finalità della decisione,

sentito il comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

- (1) Il 1° marzo 1988 è entrata in vigore una serie di accordi tra Bayer, BPCL ed EC riguardanti il settore del polietilene, con i quali, tra l'altro, si istituiva una cooperazione tecnica tra BPCL ed EC, e BPCL veniva nominata distributrice della produzione di EC.

- (2) Dopo l'adozione della decisione sono intervenuti, tra l'altro, i cambiamenti seguenti:

- a) la produzione dell'impianto PE1 è cambiata in modo considerevole, nel senso che i prodotti d'impiego generico sono stati sostituiti con qualità speciali da autoclave;
- b) nel novembre 1989 BPCL ha chiuso il suo impianto di Grangemouth (100 000 t/anno), vecchio di trent'anni;
- c) il più agevole accesso ai mercati dell'Europa orientale ha indotto EC a modificare la distribuzione geografica dell'offerta della sua produzione di LDPE per trarre pieno vantaggio dalla domanda insoddisfatta accumulatasi su tali mercati.

- (3) Prima della fine del 1991 le parti hanno richiesto alla Commissione di modificare l'articolo 2, punto 2 della decisione, a norma del quale l'esenzione era sottoposta alla condizione che Bayer, BPCL ed EC chiudessero entro la fine del 1991 il più vecchio dei due impianti di LDPE di EC (PE1), a meno che la Commissione non stabilisse che la situazione del settore del polietilene giustificava obiettivamente un differimento di tale chiusura, tenuto conto delle prescrizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, e delle finalità della decisione. Le parti hanno richiesto che la chiusura dell'impianto PE1 sia rinviata alla fine del 1994.

- (4) In seguito alla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, in cui la Commissione ha annunciato la propria intenzione di autorizzare il rinvio della chiusura dell'impianto PE1 alla fine del 1994, alcuni terzi interessati, concorrenti nel settore del polietilene, hanno inviato osservazioni alla Commissione, dichiarando che a loro parere non vi sarebbe alcuna ragione per rinviare la chiusura del più vecchio degli impianti di LDPE di EC.

I suddetti terzi interessati hanno in particolare affermato che:

- a) esiste già una troppo elevata sovraccapacità produttiva di LDPE in Europa;
- b) per qualche tempo sarà improbabile che la domanda europea di LDPE aumenti;

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 11.

- c) i mercati dell'Europa orientale sono ben serviti dalle capacità produttive locali ;
- d) l'LDPE prodotto nel più vecchio impianto di EC è sostituibile con qualsiasi altro tipo di polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e di LDPE ;
- e) la chiusura dell'impianto di LDPE di Grangemouth non compensa il perdurante funzionamento dell'impianto più vecchio di LDPE, poiché l'impianto di Grangemouth è stato sostituito da un impianto di LLDPE di dimensioni analoghe, ed i prodotti in questione sono in concorrenza sugli stessi mercati.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

- (5) Per le stesse ragioni già indicate nella decisione si deve tuttora ritenere che gli accordi tra Bayer, BPCL ed EC rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

B. Articolo 85, paragrafo 3

- (6) In base alle informazioni in suo possesso e per le stesse ragioni già precisate nella decisione, la Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi derivanti dagli accordi — in particolare per quanto riguarda il loro contributo al miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti e alla promozione del progresso tecnico ed economico, riservando nel contempo agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva — continuano a costituire una base sufficiente per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

C. Articolo 8 del regolamento n. 17

- (7) L'articolo 2, punto 2 della decisione stabilisce che l'esenzione sia sottoposta alla già menzionata condizione riguardante la chiusura dell'impianto PE1.
- (8) La dichiarazione di esenzione è stata subordinata a questa condizione, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, secondo percezione che si aveva nel 1988 delle tendenze future della domanda. Ciò risulta confermato dalla riserva, menzionata dalla decisione stessa e basata sull'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 17, di modificare la decisione qualora si verifici un cambiamento nella situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale ai fini della decisione stessa, nella fattispecie un cambiamento della situazione del settore del polietilene tale da giustificare un rinvio dell'applicazione di quanto previsto dalla condizione sopra menzionata.
- (9) La Commissione ritiene che i fatti atti a giustificare un rinvio della chiusura dell'impianto PE1 possano essere correlati alle tendenze future della domanda

di polietilene non solo da un punto di vista generale, ma anche per quanto riguarda tutti gli specifici elementi obiettivi che caratterizzano la relazione tra la domanda di polietilene e l'offerta di tale prodotto da parte di Bayer, BPCL ed EC (la loro capacità produttiva di LDPE).

- (10) Mentre, da un punto di vista generale, non sussistono chiare indicazioni di un aumento strutturale della domanda di LDPE e pertanto sotto questo profilo un'autorizzazione a rinviare la chiusura non risulterebbe sufficientemente fondata, da quando è stata adottata la decisione si sono verificati diversi cambiamenti importanti per quanto riguarda la relazione tra la domanda di polietilene e l'offerta di tale prodotto da parte delle imprese in questione. Questi particolari rilevanti cambiamenti hanno modificato la situazione di fatto in ordine ad un elemento essenziale ai fini della decisione.
- (11) Quando la decisione è stata adottata il vecchio impianto di LDPE di BPCL sito a Grangemouth (100 000 t/anno) era in attività, mentre attualmente è chiuso ; la conversione della produzione di PE1, attuata sostituendo il polietilene per impieghi di tipo generico con qualità speciali da autoclave, ha reso necessari cospicui investimenti ed ha introdotto tecnologie più avanzate che offrono ai consumatori prodotti meglio rispondenti alle loro esigenze, il che consente all'impianto PE1 di entrare nei settori in crescita del mercato dell'LDPE ; infine EC, grazie al cambiamento della distribuzione geografica della sua produzione di LDPE, è ora in grado di trarre vantaggio dalla domanda insoddisfatta accumulatasi nei mercati dell'Europa orientale.
- (12) Considerata la nuova situazione sopra illustrata, la Commissione ritiene che vi siano ragioni obiettive tali da giustificare un rinvio della chiusura del più vecchio dei due impianti di LDPE di EC, tenuto conto delle prescrizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, e delle finalità della decisione.
- (13) Per quanto riguarda le osservazioni presentate dai terzi, alcuni dei pareri espressi (relativi alla troppo elevata capacità produttiva di LDPE in Europa ed all'improbabile aumento della domanda europea di LDPE nell'immediato futuro) sono in certa misura condivisi dalla Commissione, la quale nutre seri dubbi circa l'affermazione (fatta da Bayer, BPCL ed EC) secondo la quale esisterebbero chiare indicazioni di un aumento strutturale della domanda di LDPE.
- (14) Per quanto riguarda i mercati dell'Europa orientale, se è vero che sino a qualche tempo fa sono stati serviti adeguatamente dalla capacità produttiva locale (secondo quanto affermato dai terzi), ciò era dovuto al livello estremamente basso del consumo pro capite di pellicole di LDPE e di LLDPE, pari a circa 3 kg nella ex URSS (a fronte di 10 kg circa nell'Europa occidentale). Nei paesi dell'Europa orientale i livelli di consumo stanno cominciando ad evolvere, benché non raggiungano ancora misure analoghe a quelle dell'Europa occidentale, e

ciò alimenta un aumento della domanda che non può essere soddisfatto dalla produzione interna. Si stanno così aprendo nuovi mercati per i produttori della Comunità.

- (15) I fatti su cui è fondata la decisione non fanno riferimento soltanto alla situazione generale del settore del polietilene, ma anche alla capacità di produzione di LDPE delle parti; in relazione a tali fatti si sono verificati cambiamenti considerevoli.
- (16) Le due osservazioni (presentate dai terzi) aventi rilievo sotto questo profilo (in particolare quella riguardante la sostituibilità dell'LDPE prodotto a PE1 con qualsiasi altro tipo di LDPE/LLDPE e quella relativa alla mancanza di un nesso tra la chiusura dell'impianto di LDPE di Grangemouth e la continuazione dell'attività nell'impianto PE1) si basano sulla stessa ipotesi implicita, che la Commissione peraltro non condivide, secondo la quale l'esistenza di un unico mercato dell'LDPE/LLDPE farebbe sì che le capacità di produzione di LDPE siano completamente sostituibili con capacità di LLDPE. In realtà i terzi affermano che le qualità speciali da autoclave attualmente prodotte nell'impianto PE1 possono venir rimpiazzate o sostituite da un'ampia gamma di tipi di polietilene ad alta densità (HDPE) e di LLDPE per gli stessi impieghi.
- (17) Si può al contrario affermare che in alcuni sottosettori del mercato dell'LLDPE/LDPE s'impone l'impiego dell'LDPE per motivi tecnici. Alcuni di tali sottosettori sono ad alto valore aggiunto e questa loro caratteristica si è sviluppata significativamente dall'adozione della decisione in poi. La conversione dell'impianto PE1 è stata specificamente finalizzata alla fabbricazione di prodotti idonei ad essere impiegati in tali sottosettori.
- (18) Va in particolare messo in evidenza che (come rilevato dalla Commissione in un accertamento «in loco» posteriore al ricevimento delle osservazioni dei terzi) dopo l'assunzione da parte di BPCL, nel marzo 1988, della responsabilità di vendere il polietilene di EC, la politica di commercializzazione è diretta in primo luogo a soddisfare i fabbisogni del mercato dell'Europa occidentale, offrendo una più vasta gamma di prodotti. Tale politica di commercializzazione è stata coronata da successo per quanto riguarda gli omopolimeri d'impiego meno generico ed altri gradi specifici di LDPE, quali quelli per rivestimenti, prodotti e forniti in Europa.

Nel 1989 è risultato evidente che la suddetta politica di commercializzazione determinava la produzione di maggiori quantità di prodotti ad elevato valore aggiunto e/o un aumento delle vendite in specifici segmenti di mercato. Questa tendenza è stata confermata nel 1990. Inoltre nel 1989 alcuni segmenti di mercato erano in crescita o si trovavano protetti dalla penetrazione dell'LLDPE. Il dipartimento per la programmazione di BPCL ha

confermato ufficialmente questi elementi nel giugno 1989.

- (19) Tale strategia di mercato ha permesso a BPCL ed EC di riesaminare le possibili applicazioni del prodotto e d'ideare una strategia volta a migliorare la gamma produttiva ed i risultati dell'attività di EC nel campo dell'LDPE, per rispondere alla crescita della domanda europea di polietilene destinato ad applicazioni speciali.
- (20) La strategia in questione si fonda su due elementi principali:
- sostituzione dei prodotti d'impiego generico con qualità speciali da autoclave;
 - sostituzione dei prodotti d'impiego generico con prodotti di elevate prestazioni ad alto valore aggiunto.

Per tali motivi l'impianto PE1 è stato ristrutturato e reso idoneo per le produzioni specializzate.

- (21) La chiusura dell'impianto di LDPE di BPCL situato a Grangemouth, avvenuta nel 1989, va considerata in questo contesto. Chiudendo tale impianto diventava possibile eliminare dal mercato forniture di resine tubolari e sviluppare presso EC un nuovo grado di LDPE adatto alle esigenze dei clienti e idoneo a soddisfarne la domanda. La chiusura dell'impianto di LDPE di Grangemouth ha determinato un aumento nella percentuale di polietilene prodotto nell'impianto PE1 e destinato ad applicazioni specifiche.

Sussiste pertanto un'importante relazione di fatto tra la chiusura dell'impianto di LDPE di Grangemouth e la continuazione dell'attività dell'impianto PE1.

- (22) Nelle loro osservazioni i terzi contestano questa relazione invocando il fatto che, benché l'impianto di LDPE di Grangemouth sia stato chiuso, esso è stato in pratica sostituito da un impianto di LLDPE di dimensioni analoghe, i cui prodotti sono in concorrenza con quelli dell'impianto PE1 sugli stessi mercati. Questa opinione non è condivisa dalla Commissione.
- (23) Il nuovo impianto di LLDPE risulta infatti più idoneo alla fabbricazione di gruppi di prodotti destinati allo stampaggio per iniezione mentre l'impianto PE1 risulta idoneo alla produzione di copolimeri EVA (Vinil Acetato di Etilene) e di rivestimenti prodotti per estrusione.

- (24) In base alle considerazioni sopra riportate la Commissione ritiene che, essendosi verificati rilevanti cambiamenti degli elementi di fatto sui quali è stata fondata la decisione, e in particolare degli specifici elementi obiettivi che caratterizzano la relazione tra la domanda di polietilene e l'offerta di tale prodotto da parte di Bayer, BPCL ed EC, risultati giustificati un rinvio della chiusura dell'impianto PE1.

(25) Per quanto riguarda la durata di tale rinvio la Commissione ritiene adeguato un periodo massimo di tre anni (dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994) per i seguenti motivi:

- a) non sussistono elementi concreti plausibilmente atti a fornire un'indicazione affidabile per quel che riguarda la situazione del settore del polietilene dopo il 1994;
- b) il fatto di pronunciarsi adesso in merito alla situazione che verrà a determinarsi dopo il 1994 su un mercato in rapida evoluzione svuoterebbe del suo significato la condizione stabilita nella decisione della Commissione privando quest'ultima della possibilità e dell'obbligo di verificare il rispetto della condizione stessa;
- c) le osservazioni dei terzi relative alla situazione generale del mercato del polietilene rispecchiano le riserve che la Commissione nutre circa l'affermazione fatta da Bayer, BPCL e EC che vi siano segni evidenti di un aumento strutturale della domanda di LDPE; sembra pertanto inappropriato ed ingiustificato autorizzare un rinvio di lunga durata per quanto riguarda la chiusura dell'impianto PE1.

(26) La dichiarazione di esenzione era sottoposta alla ulteriore condizione che entro il primo semestre del 1991 Bayer, BPCL ed EC dovessero portare a termine la costruzione di un nuovo impianto di LLDPE e metterlo in funzione. La Commissione rileva che tale condizione è stata rispettata grazie alla costruzione, conclusasi entro la metà del 1991, del nuovo impianto di LLDPE (120 000 t/anno) situato a Colonia (Germania).

(27) L'articolo 3 della decisione subordinava inoltre l'esenzione all'adempimento dei tre obblighi specificati nei termini seguenti:

1. Bayer, BPCL ed EC devono presentare, ciascuna a titolo individuale, una relazione alla Commissione nel corso del periodo di esenzione. Ogni relazione deve riguardare tutte le attività relative ai prodotti in questione e fornire, in modo particolare, dettagli sulla realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 2 e sui progressi compiuti. Essa tra l'altro deve indicare la produzione e le vendite delle parti o delle affiliate, o società da esse controllate, nell'insieme del mercato comune ed in ciascuno Stato membro, l'entità della produzione impiegata all'interno delle aziende di ciascuna parte, specificando nome e attività del produttore e dell'utilizzatore nonché dati completi sulla produzione totale di ciascuna società per quanto riguarda i prodotti in questione nella Comunità ed in paesi terzi. La

relazione deve indicare altresì qualsivoglia variazione riguardante le capacità produttive di Bayer, BPCL e EC nel settore del polietilene, e precisare tutte le modifiche a livello della produzione e della distribuzione dei prodotti di cui trattasi.

Sino al 2 gennaio 1992 ognuna delle parti deve inviare la relazione alla Commissione ogni sei mesi, due settimane prima della scadenza del periodo di tempo al quale si riferisce. Tuttavia la prima relazione deve coprire il periodo di tempo dal 3 ottobre 1987 al 2 gennaio 1989. A partire dal 3 gennaio 1992, se l'esenzione è sempre in vigore, le relazioni devono essere inviate alla Commissione ogni due anni, quattro settimane prima della scadenza del periodo al quale si riferiscono. La relazione conclusiva deve coprire il periodo dal 3 gennaio 1998 al 2 ottobre 1998.

2. Bayer, BPCL e EC devono rendere nota alla Commissione, ciascuna a titolo individuale ed in via preventiva, qualsiasi iniziativa od altra operazione alla quale dette imprese o le loro affiliate o le società collegate partecipino, in relazione ai prodotti contemplati dalla presente decisione o ad altri prodotti dei mercati a monte e/o a valle.

3. Bayer, BPCL ed EC devono, ciascuna a titolo individuale, informare preventivamente la Commissione di qualsivoglia proroga o estensione del campo di applicazione ovvero di qualsiasi cambiamento della natura, degli accordi di cui all'articolo 1, o, ancora, di eventuali modifiche o integrazioni dei medesimi.

(28) Tutte queste prescrizioni concernenti obblighi di informazione sono state fino ad ora regolarmente adempiute.

È tuttavia opportuno modificare leggermente tali prescrizioni tenendo conto della situazione attuale. Va in particolare modificato il primo obbligo (relazione periodica) tenendo conto del fatto che:

a) come è chiaramente dimostrato dall'analisi riguardante il polietilene esposta più sopra, è importante operare una distinzione tra LDPE, LLDPE e HDPE;

b) come già indicato, il settore del polietilene sta subendo una rapida evoluzione non soltanto in generale, ma anche per quanto riguarda in particolare Bayer, BPCL ed EC.

(29) Non è pertanto più opportuno che le relazioni periodiche vertano sul settore del polietilene in generale; esse dovranno suddividere i dati relativi al polietilene in quelli concernenti, rispettivamente, l'LDPE, l'LLDPE e l'HDPE.

- (30) Non è altresì più opportuno che le relazioni abbiano cadenza biennale; a partire dal 3 gennaio 1994 esse dovranno avere cadenza annuale ed essere inviate alla Commissione entro tre settimane dalla scadenza del periodo al quale si riferiscono.
- (31) Considerando che i cambiamenti i quali giustificano l'adozione della presente decisione hanno iniziato a prodursi alla fine del 1991, è opportuno che la presente decisione cominci a produrre i suoi effetti dall'inizio del 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/330/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) L'articolo 2, punto 2 è sostituito dal testo seguente:
 - « 2) Bayer, BPCL ed EC chiudono, entro la fine del 1994 il più vecchio dei due impianti di LDPE attualmente gestiti da EC. »
- 2) L'articolo 3, punto 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Sino al 2 gennaio 1992 ognuna delle parti deve inviare alla Commissione una relazione con cadenza semestrale entro due settimane dal termine del periodo al quale si riferisce la relazione stessa. La prima relazione deve tuttavia riguardare il periodo dal 3 ottobre 1987 al 2 gennaio 1989; inoltre una relazione biennale, da inviare alla Commissione entro quattro settimane dal termine del periodo al quale la relazione stessa si riferisce, deve riguardare il periodo dal 3 gennaio 1992 al 2 gennaio 1994. A partire dal 3 gennaio 1994, qualora l'esenzione sia sempre in vigore,

la relazione dovrà indicare distintamente i dati riguardanti rispettivamente i settori dell'LDPE, dell'LLDPE e dell'HDPE e dovrà venire inviata alla Commissione con cadenza annuale, entro tre settimane dal termine del periodo di riferimento. La relazione conclusiva, che dovrà anch'essa indicare distintamente i dati riguardanti rispettivamente i settori dell'LDPE, dell'LLDPE e dell'HDPE, dovrà coprire il periodo dal 3 gennaio 1998 al 2 ottobre 1998. »

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1992.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese:

- Bayer AG,
Bayerwerk,
D-51368 Leverkusen
- BP Chemicals International Ltd,
Britannic House,
1 Finsbury Circus
GB-London EC2M 7BA
- Erdölchemie GmbH
Köln-Worringen
Postfach 75-02-12
D-50754 Köln

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione